Français en Suisse –
apprendre, enseigner, évaluer

Italiano in Svizzera –
imparare, insegnare, valutare

Deutsch in der Schweiz –
lernen, lehren, beurteilen

Passaporto delle lingue

Regolamento per l'ottenimento del passaporto delle lingue

1° gennaio 2021

Segretariato fide
Haslerstrasse 21
3008 Berna
031 351 12 12
info@fide-info.ch
www.fide-info.ch

1. Responsabilità

1.1 Il passaporto delle lingue è di proprietà della Segreteria di Stato della migrazione SEM.

1.2 La SEM nomina la Commissione qualità fide. Per la nomina dei membri, la SEM consulta il Gruppo di coordinamento fide, il quale è eletto dal Comittato nazionale di pilotaggio della Collaborazione interistituzionale IIZ.

1.3 La Commissione qualità fide emana le direttive e le linee guida per il rilascio del passaporto delle lingue.

1.4 Tutte le attività operative legate al rilascio del passaporto delle lingue sono eseguite dal Segretariato fide.

1.5 La Commissione qualità fide è l'organo di ricorso contro tutte le decisioni del Segretariato fide riguardanti il rilascio del passaporto delle lingue.

2. Il passaporto delle lingue

2.1 Il passaporto delle lingue è un documento che attesta le competenze linguistiche di una persona nelle lingue nazionali svizzere italiano, tedesco e francese. Le competenze orali e scritte sono attestate separatamente.

2.2 I livelli di competenza raggiunti sono designati con A1, A2, B1, B2, C1 o C2, definiti nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue QCERL.

2.3 Il passaporto delle lingue è rilasciato in due formati: un formato A4 e un formato ID.

2.4 Ogni passaporto delle lingue è contrassegnato da un numero individuale e contiene le informazioni seguenti:

- Signor/Signora
- Nome/i, cognome/i
- Data di nascita
- Competenze linguistiche orali e scritte comprovate
- Data di rilascio.

2.5 I passaporti delle lingue rilasciati con i numeri individuali e i dati personali elencati sopra sono registrati in una banca dati presso il Segretariato fide.

La banca dati non è pubblica; hanno accesso ai dati personali soltanto la SEM quale proprietaria del passaporto delle lingue e le collaboratrici e i collaboratori coinvolti nel rilascio del passaporto delle lingue.

3. Ottenimento del passaporto delle lingue

3.1 Il passaporto delle lingue può essere ottenuto attraverso tre procedure:

a) sostenendo il test fide;

b) presentando un certificato di lingua riconosciuto;

c) presentando un dossier fide.

Le singole procedure sono descritte ai paragrafi 3.2 a 3.4.

3.2 Il **test fide** è una procedura sviluppata nel sistema fide per attestare le competenze nelle lingue nazionali svizzere per i livelli A1 a B1. Si svolge presso un centro d'esame accreditato.

Per il resto si applicano le disposizioni delle linee guida per l'organizzazione e il regolamento per la partecipazione al test fide.

3.3 Come **certificati di lingua riconosciuti** valgono certificati ottenuti in esami riconosciuti. Tutti i certificati riconosciuti sono pubblicati su una lista. La lista è aggiornata periodicamente.

I/le titolari di un certificato di lingua riconosciuto possono presentare una copia della certificazione al Segretariato fide e ricevere un passaporto delle lingue dietro pagamento di una tassa.

- Il livello «orale» che figura sul passaporto delle lingue corrisponde al livello raggiunto sul certificato presentato nella parte «produzione orale»
- Il livello «scritto» che figura sul passaporto delle lingue corrisponde al valore medio delle parti «comprensione scritta» e «produzione scritta» indicato sul certificato presentato. Il valore è arrotondato al livello inferiore.
- È anche possibile combinare parti provenienti da diversi test riconosciuti.

Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento per il riconoscimento di procedure di certificazione delle competenze linguistiche.

3.4 Il **dossier fide** è una raccolta strutturata di documenti che dimostrano le competenze linguistiche del suo / della sua titolare. Le competenze sono verificate da esperte ed esperti di validazione fide nel corso di un incontro di validazione.

Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento per l'ottenimento di un passaporto delle lingue B1 attraverso un dossier di validazione.

3.5 Il passaporto delle lingue è rilasciato alle persone che hanno seguito una delle procedure descritte ai punti 3.2-3.4.

È rilasciato anche se una persona ottiene un risultato solo nella parte orale o solo nella parte scritta di una delle procedure descritte.

3.6 In caso di smarrimento del passaporto delle lingue, il Segretariato rilascia al/alla titolare un duplicato su presentazione di un documento ufficiale e contro pagamento di una tassa.

3.7 Un nuovo passaporto delle lingue è rilasciato al/alla titolare se

- ripete una delle procedure descritte ai punti 3.2-3.4
- segue una delle procedure descritte ai punti 3.2-3.4 in un'altra lingua.

4. Validità del passaporto delle lingue

4.1 La validità del passaporto delle lingue è illimitata.

5. Rimedi di diritto

5.1 Il passaporto delle lingue è rilasciato in base a una delle procedure descritte ai punti 3.2-3.4 senza nuova verifica e decisione. Il rilascio del passaporto delle lingue è di conseguenza un atto amministrativo, e nessuna opposizione è possibile.

5.2 I rimedi di diritto contro decisioni in relazione con le procedure descritte ai punti 3.2-3.4 sono stabiliti nei corrispondenti regolamenti.

6. Validità

6.1 Il presente regolamento per l'ottenimento del passaporto delle lingue è stato approvato dalla Commissione qualità fide l'16 novembre 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

6.2 Modifiche al presente regolamento sono soggette alla decisione della Commissione qualità fide.